

La monarchia di diritto divino: dall'*interrex* agli albori dell'assolutismo regio.

Giada Trebeschi

in: *Il Monitore*, Anno XXXV n.4, Dicembre 2001.

Sin dalle origini del cristianesimo, alla morte del papa o di un qualunque dignitario della chiesa, fu insegnato che, nell'intervallo di tempo necessario per provvedere alla sostituzione, Cristo stesso avrebbe assunto la reggenza. A livello ecclesiastico dunque la problematica relativa alla necessità di perpetuare la figura del depositario del potere era stata risolta tramite una finzione teologico-giuridica: Cristo immortale avrebbe fatto da *interrex* fino a quando il potere spirituale non avesse avuto un depositario mortale.

Ma la stessa questione di continuità del potere si riproponeva, evidentemente, anche per il potere temporale che, prendendo a modello la finzione ecclesiastica, risolse il problema allo stesso modo tanto che, in attesa dell'incoronazione del successore del re, «subentrava Cristo come *interrex* assicurando, per mezzo della propria eternità, la continuità del regno»¹.

Non ci stupiremo dunque davanti a documenti che riportano fraseologie come: «Nel primo anno dopo la morte di re Rodolfo, *regnando Cristo* nella speranza di un re [...]»².

Questa scelta, da una parte, sottolineava simbolicamente la presunta derivazione del potere dei re direttamente da Dio, ma dall'altra non poté non favorire quella presa di posizione del papato che porterà anche alla lotta per le investiture dato che il papa quale *Vicarius Christi*, ben presto rivendicherà per sé i diritti dell'*interrex*.

Già con Gregorio VII papa dal 1073 al 1085, abbiamo documenti che testimoniano queste pretese che durarono sino a tutto il XIV secolo: *Domno nostro papa Gregorio romanum imperium tenente*³. I papi cercarono infatti di dare effettiva attuazione a questa teoria per ogni regno che la Santa Sede considerasse vacante, e le sue implicazioni erano così forti da avvalersi persino di un sostegno giuridico e di affermazioni come quelle di Accursio che in una delle glosse ebbe a scrivere: «i privilegi del principe non sono validi prima della sua incoronazione»⁴. Questa posizione non fu mai completamente debellata fino alla dichiarazione imperiale di Rhense in cui si affermò ufficialmente come il potere dell'imperatore venisse direttamente da Dio e come pertanto non avesse bisogno di conferma papale.

In Francia, per esempio, l'interregno cominciò ad essere abolito nel 1270 alla morte, in Africa, del re Luigi IX il santo. Filippo III, che in quel momento si

¹ E.Kantorowicz, *I due corpi del Re*, Einaudi, Torino 1989; p.286.

² P.Laure, *Le règne de Louis VII d'Outre-mer*, Paris 1900, p.15, nota 1.

³ *Cartulaire de l'abbaye de Saint Bernard de Romans*, Romans 1898, I, p.203, in Kantorowicz, op. cit. p.287 nota 72.

⁴ Accursio, *Glossa ordinaria al Corpus iuris civilis*, Venezia 1584.

trovava sulla costa tunisina, assunse immediatamente il potere. L'incoronazione ufficiale avverrà solo al suo rientro in Francia, ma egli divenne legittimamente re di Francia alla morte del suo predecessore il cui corpo politico lasciava le spoglie mortali del re defunto per unirsi al corpo mortale del nuovo re, eliminando in questo modo la finzione dell'interregno. A dispetto poi di ogni tradizione precedente, proprio per sottolineare questo passaggio diretto di potere, Filippo III cominciò a contare i propri anni di regno dal momento di ascesa al trono e non da quello dell'incoronazione.

Analogamente anche in Inghilterra, quando nel 1272 morì Enrico III, il figlio Edoardo I, sebbene si trovasse in Terra Santa, assunse pienamente tutti i poteri senza aspettare l'incoronazione e, anche lui come il re francese, cominciò a contare i propri anni di regno dall'ascesa al trono.

In questo modo Francia e Inghilterra eliminarono l'interregno circa sessant'anni prima dell'impero legittimando così la successione al trono del primogenito reale. Il potere dinastico infatti assumeva connotati ereditari sempre maggiori poiché, dopo la scelta iniziale effettuata dal popolo, la nascita era più che sufficiente a legittimare la successione essendovi in essa la manifestazione del volere divino. Perfettamente in tema dunque l'affermazione di Giovanni da Parigi secondo il quale «il potere reale deriva da Dio e dal popolo che elegge il re nella sua persona o nel suo casato»⁵.

Il divino che prima si manifestava attraverso «i voti degli elettori e conferiva i propri doni al momento della consacrazione, si insediava ora nello stesso sangue reale»⁶ salvaguardando la continuità di governo e dando origine a quell'idea secondo la quale almeno una parte del corpo del re non muore mai. Tutto questo implicò una nuova dualità della figura del re intesa come divisione di corpi, l'uno mortale e diverso da re a re e l'altro giuridico sempre uguale a se stesso che, tramite la corona, si sarebbe trasmesso ai successori.

L'idea dell'origine divina del potere dei re subirà però un'evoluzione lentissima. Infatti, benché già dal XIV secolo il clima tipico dell'età medioevale cominci a cambiare in modo sensibile dando ampio spazio ad una nuova fiducia nelle capacità di razionalità dell'uomo, si continuerà a credere fino almeno alla rivoluzione francese, ad una volontà divina che sceglie chi investire di regalità.

L'idea di rinascimento per gli umanisti fu, come è noto, una traduzione del concetto paolino di *metanoia*⁷ o di trasformazione interiore. Cristo è il *nuovo Adamo*, infatti è come se, attraverso una particolare simbologia, l'uomo vecchio fosse stato crocefisso con Cristo e l'uomo nuovo fosse con Lui risorto. Deve dunque avvenire una distruzione del vecchio per poter permettere al nuovo di risorgere così come una sorta di nuova Araba Fenice, e proprio a questo mira la ricerca e la lettura critica dei testi antichi.

⁵ Giovanni da Parigi, *De potestate regia et papali* in: *Jean de Paris et l'ecclésiologie du XIII siècle*, Paris 1942, c. 10 ed. Leclercq p.199, 23: «Potestas regia [non][...] est a papa sed a Deo et a populo regem eligente in persona vel in domo».

⁶ E.Kantorowicz, op. cit. p. 284.

⁷ Dal greco *metanoiein* = mutar parere. Nella terminologia cristiana indica il pentimento che porta alla salvezza.

A questo proposito allora, non possiamo non notare come nella teologia e nella filosofia politica classica siano presenti elementi che suggeriscono l'idea dei due corpi del re e come, le riletture dei testi greci e romani, abbiano quasi certamente esercitato una forte influenza sui teorici di quell'assolutismo che si svilupperà di lì a poco. Allo stesso modo venne ristiudiata quella cultura cristiana dei primi secoli che fu tramandata attraverso gli scritti patristici e che insegnava che «non vi è potere se non da Dio». Il re con l'unzione era *deificato* e tramite la grazia che gli si attribuiva otteneva la duplicità del corpo divenendo in questo modo un uomo che eccelleva sugli altri.

Ma, derivando da Dio, questo corpo di grazia non era forse lo stesso per ogni sovrano?

Le sempre maggiori interferenze fra la sfera temporale e quella spirituale, i fermenti culturali e le nuove concezioni di vita resero vitale ma piuttosto travagliato il XVI secolo.

Carlo V era divenuto imperatore e aveva recuperato, spinto dal suo consigliere Mercurino di Gattinara, parte dell'ideale medioevale della *Respublica christiana*. Questa concezione imperiale avrà una profonda influenza sulle nascenti monarchie nazionali e darà origine alla teoria dell'assolutismo che verrà meglio sviluppata nel secolo successivo.

La Chiesa cercava ancora di intervenire sugli affari di competenza politica divenendo sempre più corrotta e lontana dagli ideali cristiani che l'avevano vista nascere. Si generò così un diffuso malcontento che, in seguito allo scandalo delle indulgenze (1517), scaturirà nei movimenti di riforma.

Le dottrine dei riformatori oltre che del carattere religioso si interessarono di quello politico data la connessione con la legge e la giustizia.

Ispirandosi all'insegnamento paolino e agostiniano Martin Lutero (1483-1546) rinnova l'idea che vede la volontà di Dio causa di tutto:

«Dio è colui la cui volontà non ha nessuna causa né ragione che le venga prescritta come regola e misura [...] ciò che egli vuole non è retto per il motivo che egli deve o ha dovuto volere così; bensì al contrario, ciò che avviene deve essere retto perché così egli vuole»⁸.

Di conseguenza anche per Lutero la legittimazione del potere è di origine divina:

«di entrambe le giustizie, terrena e spirituale, è fondatore, signore, promotore e remuneratore Dio; e non vi sono ordinamenti o poteri umani ma soltanto divini»⁹.

Dunque il sovrano è l'esecutore della volontà di Dio e per questo non ha alcun limite. Questo volontarismo teologico aumenterà le premesse per la

⁸ Martin Lutero, *De servo arbitrio*, in: *Werke*, XVIII, p.712.

⁹ Martin Lutero, *Se anche le genti della terra possano giungere alla beatitudine* in: *Werke*, XIX, pp. 629-630. Cfr. nota 11 p.52 G.Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Bologna 1968, vol. II.

nascita dell'assolutismo politico. Le conseguenze politiche delle concezioni di Zwingli (1482-1531) e di Calvino (1509-1564) sono affini a quelle luterane che similmente si dirigono verso principi assolutistici.

Anche in Inghilterra la situazione riguardante i rapporti fra la corona e la Chiesa non era delle più rosee tanto che nel 1534 con l'atto di supremazia Enrico VIII viene riconosciuto unico capo supremo in terra della Chiesa inglese.

Parallelamente in Francia troviamo un'ampia fioritura di scritti politici violentemente polemici che verranno denominati monarcomachi¹⁰. Di questi vogliamo qui ricordare le *Vindiciae contra tyrannos* (1579) il cui autore, celato sotto lo pseudonimo di Stephanus Junius Brutus, è forse Filippo Duplessis-Mornay.

Secondo questo scrittore «il fondamento del diritto e del potere politico è il contratto, ma il fine del contratto è di carattere religioso»¹¹ poiché è da Dio prima che dal popolo che deriva il potere. Il re stringe un patto con Dio e il patto fra il re e il popolo ne è garanzia. Dice infatti un passo del *Vindiciae*:

«...sembra che Dio abbia fatto quello che sogliono fare i creditori nei contratti di credito malsicuri, in modo che più persone si obblighino per la medesima somma così che si costituiscano due o più debitori, a ciascuno dei quali si possa richiedere la somma intera come al debitore principale»¹².

Concludiamo citando il pensiero dello scozzese William Barclay (1541-1605) secondo il quale il fondamento del potere regio deriva direttamente da Dio che perciò lo legittima. Egli è un «sistematico teorico della monarchia di diritto divino»¹³ e arriva fino al punto di mettere in dubbio la veridicità del passo del *De regimine principum* in cui S. Tommaso condanna, seppur velatamente, la tirannide¹⁴.

¹⁰ L'appellativo si deve a Barclay; esso denomina i sostenitori del diritto di resistenza al potere regio.

¹¹ G.Fassò, op. cit. vol. II p. 66.

¹² Junius Brutus, *Vindiciae contra tyrannos*, q.III.

¹³ G.Fassò, op. cit. vol. II p. 73.

¹⁴ Barclay, *De regno et regali potestate*, VI, 20.